



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Ordinanza n. 16

IL SINDACO

Oggetto: D.P.R. N. 412/1993 E SS. MM. E II. - D.P.R. N. 74/2013 - LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE - PROROGA PERIODO DI ACCENSIONE

PREMESSO:

- **C H E** il D.P.R. n. 412/1993 e ss. mm. e ii. ha suddiviso il territorio nazionale nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno indipendentemente dalla ubicazione geografica:

- Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600
- Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900
- Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400
- Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100
- Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000

- **C H E** la tabella in Allegato A al D.P.R. n. 412/1993 e ss. mm. e ii., ordinata per Regioni e Province, riporta per ciascun Comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza ed in particolare:

pr z gr-g alt comune

- PG E 2262 351 **MASSA MARTANA**

dove:

pr = provincia z = zona climatica gr-g = gradi giorno alt = altezza sul livello del mare della casa comunale (espressa in metri)

- **C H E** il D.P.R. n. 74/2013 definisce i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e precisamente:

- a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo
- b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo
- c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo
- d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile
- e) **Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile**
- f) Zona F: nessuna limitazione

- **C H E** le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'Articolo 4 del D.P.R. N. 74/2013 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

- **C H E** le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'Articolo 4 del D.P.R. N. 74/2013 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
- f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

- **C H E** durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- a) $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici.

D A T O A T T O:

- **C H E** al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, **con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.**

- **C H E** in deroga ai limiti di esercizio degli impianti termici, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

C O N S I D E R A T O:

- **C H E** le condizioni atmosferiche degli ultimi giorni hanno portato le temperature notevolmente al di sotto della media stagionale;

- **C H E** le misure per il contenimento del Covid-19 prevedono che i cittadini debbano trascorrere molto più tempo nelle proprie abitazioni;

- **C H E** obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

R I T E N U T O O P P O R T U N O prorogare, per le motivazioni sopra richiamate, l'accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale su tutto il territorio comunale dal **16 aprile 2021** e fino al **30 aprile 2021**, fatto salvo lo spegnimento anticipato qualora le temperature tornino ai normali valori tipici del periodo;

V I S T O il D.P.R. N. 412/1993 e ss. mm. e ii. " Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

V I S T O il D.P.R. N. 74/2013 " Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 " pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013;

A U T O R I Z Z A

per le motivazioni sopra richiamate e qui integralmente riportate, la **PROROGA** dell'accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale su tutto il territorio comunale dal **16 aprile 2021** e fino al **30 aprile 2021**, fatto salvo lo spegnimento anticipato qualora le temperature tornino ai normali valori tipici del periodo.

I N V I T A

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di 20°C + 2°C di tolleranza e con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

D I S P O N E I N O L T R E C H E

1) La presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio on- line e sul sito internet del Comune di Massa Martana.

2) Copia della presente Ordinanza sia notificata nelle forme di legge al Responsabile degli impianti termici Ditta “ **PERNAZZA GROUP S.R.L.** “ con sede legale a Narni (TR) – Strada della Selva n. 40 al seguente indirizzo di PEC: pernazzagroupsrl@postecert.it

Per qualsiasi informazione contattare il Comune di Massa Martana - Ufficio Tecnico allo 075/8951705

Massa Martana, 15-04-2021

IL SINDACO
Francesco FEDERICI

